

OFFERTA FORMATIVA

(con riferimento ai Decreti Ministeriali n. 1648/2023 e n. 1649/2023)

1. È possibile procedere alla compilazione del quadro A4.b1 in procedura semplificata (fase 1)?
Si, solo limitatamente ai CdS in cui il quadro è attualmente vuoto.
2. Qualora all'esito della riclassificazione di alcune attività presenti nella nuova tabella si intenda modificare il testo descrittivo delle attività affini e/o integrative, si può procedere in procedura semplificata (fase 1)?
Le note relative alle attività caratterizzanti e alle attività affini e/o integrative, così come la descrizione sintetica delle attività affini e integrative (SUA QUADRO A4.d), sono ritenute alla stregua di modifiche tabellari e possono essere presentate in procedura semplificata.
3. Qual è la procedura da seguire relativamente alle Classi che non sono state oggetto di ridefinizione da parte dei DD.MM. n. 1648/2023 e n. 1649/2023?
Le Classi afferenti alle professioni sanitarie, le classi di Laurea professionalizzanti, la Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico LM-85bis non devono essere oggetto di adeguamento, in quanto tali Classi non sono state incise dalla riforma.
4. I CdS accreditati nell'ambito della definizione dell'Offerta formativa 2024/2025 devono essere oggetto di adeguamento?
No, in quanto sono già conformi ai DD.MM. n. 1648/2023 o n. 1649/2023. In ogni caso, qualora l'Ateneo lo ritenga opportuno, può procedere alla modifica degli stessi secondo la procedura ordinaria (fase 2), in relazione alla quale il Ministero fornirà opportune indicazioni con una successiva nota.
5. I corsi afferenti alle Classi di Laurea Magistrale LM-50, LM-57, LM-85 e LM-93 devono essere adeguati alle modifiche introdotte dal D.M. n. 1649/2023, nonostante le ulteriori novità introdotte dalla Legge n. 55/2024?
Occorre preliminarmente adeguare i Corsi afferenti alle Classi in parola al D.M. n. 1649/2023. In relazione all'adeguamento ai sensi della Legge n. 55/2024 saranno fornite opportune indicazioni, all'esito dei lavori del Tavolo tecnico.

6. Con riferimento alle conoscenze e abilità professionali extra-universitarie, alla luce del D.M. n. 931/2024 che ha innalzato il limite di CFU riconoscibili da 12 (ex art. 4 co. 3 DM n. 1648/2023 e art. 4 co. 4 DM n. 1649/2023) a 48 CFU per i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a Ciclo Unico e 24 CFU per i Corsi di Laurea Magistrale, occorre aggiornare la sezione Amministrazione-quadro RAD “Altre informazioni - Massimo numero di crediti riconoscibili” della SUA-CdS?

Il quadro è editabile anche in procedura semplificata (Fase 1)?

Nel caso in cui si decida di modificare l'indicazione del numero massimo di crediti riconoscibili, si può procedere nel corso della procedura semplificata, atteso che la modifica è assimilabile a una modifica tabellare.

7. In base a quanto riportato nel documento “Indicazioni CUN procedura semplificata” sono *“considerate modifiche tabellari di tipo "sostanziale", e quindi non presentabili tramite procedura semplificata:*

- attivazione di ambiti disciplinari non inizialmente presenti all'interno delle attività di base e caratterizzanti, o disattivazione di ambiti già presenti”.

In tale ipotesi rientrano anche i casi in cui la nuova declaratoria della classe ha sdoppiato o assemblato ambiti già presenti nelle vecchie classi, ma con SSD già presenti nelle attività di base o caratterizzanti?

No, queste modifiche possono essere presentate in procedura semplificata.

8. In relazione alla Classe di Laurea Magistrale LM-13 - con declaratoria corrispondente a quella del D.I. n. 651/2022 - è possibile procedere attraverso la procedura semplificata alla compilazione manuale delle tabelle vuote presenti nel quadro F della SUA-CdS senza alterare la tabella ordinamentale?

Sì, è possibile.

9. Qualora si intenda non modificare il piano studi di un CdS che deve essere adeguato ai DD.MM. n. 1648/2023 e n. 1649/2023, ma soltanto riclassificare alcune attività presenti nella nuova tabella, è ammissibile la procedura semplificata?

Sì, è possibile.

10. Quando si può applicare la flessibilità in procedura semplificata (Fase 1)?

Si presume che l'introduzione di un SSD in flessibilità richieda anche una sua giustificazione, che deve essere presente nella parte testuale.

L'introduzione di un SSD in flessibilità può essere invece compatibile con la Fase 1:

a) se la flessibilità è già introdotta nel precedente anno accademico;

b) se la flessibilità è inserita nella tabella (dal CINECA) a fronte di SSD che nei nuovi decreti ministeriali non sono più di base e caratterizzanti.

11. Il D.M. n. 1154/2021 non contempla ancora l'eliminazione del limite alla parcellizzazione degli insegnamenti recentemente introdotto dal D.M. n. 96/2023. Come si devono comportare gli Atenei a riguardo?

Il D.M. n. 1154/2021 è in corso di adeguamento alla luce delle novità introdotte dai recenti interventi normativi.